

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4066}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MATTARELLI, MAGGIONI, ZOLLA,
SEMERARO, MARCHETTI**

Presentata il 17 ottobre 1975

**Norme concernenti la normalizzazione della carriera
dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza iscritti al ruolo separato e limitato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Vi è una categoria di sottufficiali che arruolata nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 gennaio 1948, n. 15, ed iscritta nel ruolo separato e limitato, dopo oltre 27 anni di servizio nel corpo con la qualifica di sottufficiale, per le ingiuste limitazioni di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408, che concede ad essi la possibilità di conseguire soltanto 2 promozioni nell'arco della propria carriera, è rimasta ferma al grado di maresciallo di terza o di seconda classe e, lasciando le cose al punto in cui sono, questi sottufficiali non hanno alcuna possibilità di progredire in carriera, neanche quelli che lasceranno il servizio per limiti di età tra otto-nove anni.

Un paragone con i loro colleghi del ruolo ordinario servirà a mettere meglio in evidenza l'enorme, ingiusta disparità di trattamento esistente tra le due categorie:

1) allo stato attuale, i marescialli di terza classe nel ruolo normale, gli ultimi di essi in graduatoria, conseguono l'avanzamento per anzianità al grado di seconda classe al massi-

mo dopo 4 anni; i colleghi del ruolo separato, invece, hanno anch'essi maturato 4 anni di anzianità di grado, ma, salvo approvazione di altre norme di legge a loro favore, sono e resteranno marescialli di terza classe anche quelli che lasceranno il servizio tra 8 anni e oltre;

2) i marescialli di seconda classe del ruolo separato il 1° giugno 1975 hanno maturato 5 anni di anzianità di grado; i più giovani andranno in pensione per limiti di età nel 1983-1984, ossia dopo una permanenza di 13-14 anni nel grado di seconda, senza alcuna possibilità di promozione, nemmeno in virtù della legge a favore dei reduci e combattenti la quale, come si sa, resta in vigore sino al gennaio 1980; mentre i colleghi del ruolo normale raggiungono il grado di prima classe, per anzianità, compresi gli ultimi in classifica, dopo circa 6 anni di attesa nel grado di seconda ed hanno la possibilità di svolgere una carriera più rapida con promozioni per esame ed a scelta, possibilità, queste, non riconosciute ai sottufficiali del ruolo separato anche se giudicati, anno per anno, con il massimo della classifica;

3) se le limitazioni imposte con l'articolo 2 della legge n. 408 del 1968 per il legislatore dell'epoca potevano avere qualche giustificazione in quanto venne considerato un vantaggio la condizione di « sottufficiali assunti con il grado rivestito nelle forze armate di provenienza », tali limitazioni non possono trovare più alcuna giustificazione poiché, a parte il fatto che in precedenza altre categorie di sottufficiali erano state assunte nel corpo con il grado acquisito in altre amministrazioni militari e che ad esse non venne imposta alcuna limitazione di carriera, è vero che gli appartenenti al ruolo separato all'atto dell'arruolamento hanno goduto questo vantaggio, ma in seguito lo hanno scontato duramente! Infatti, ai fini dell'avanzamento non sono stati conteggiati gli anni di servizio militare prestati da sottufficiale (purtroppo in tempo di guerra) né gli 8 anni e oltre prestati nel corpo con la qualifica di sottufficiale aggiunto di pubblica sicurezza; oltre a ciò essi hanno potuto beneficiare delle 2 promozioni, entrambe le volte, dopo la promozione del collega avente la stessa anzianità di grado ma ultimo in graduatoria nel ruolo ordinario.

Gli interessati, comunque, accettarono con rassegnazione le limitazioni alla propria carriera, ma come se non bastasse tutto quanto esposto al punto 3), l'approvazione di successive norme di legge a vantaggio solo degli appartenenti al ruolo ordinario, hanno addirittura scavato un abisso tra questi ultimi e quelli del ruolo separato, e cioè:

a) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, che, tra l'altro, prevede per le forze armate e corpi di polizia, l'istituzione del quarto grado di maresciallo, più precisamente viene istituita una qualifica che nell'amministrazione del corpo delle guardie di pubblica sicurezza si chiama « maresciallo di prima classe scelto ». Se, in precedenza, il sottufficiale del ruolo normale poteva concludere la carriera a maresciallo di prima classe (parametro 218), con la qualifica di scelto raggiunge

il parametro 245, aumentando in modo notevole il distacco economico e gerarchico dai sottufficiali del ruolo separato che, restando inchiodati al grado di terza o seconda classe, sarebbero condannati a concludere la carriera rispettivamente ai parametri 168 e 195;

b) altre norme contenute nelle leggi 22 luglio 1971, n. 536 e 10 ottobre 1974, n. 496, prevedono l'avanzamento per sottufficiali nel ruolo normale in particolari situazioni il giorno prima del collocamento in quiescenza. Con ciò non si vuole affatto sostenere che la carriera dei sottufficiali del ruolo ordinario sia diventata agevole: tutt'altro, ma a parte queste considerazioni, come già detto in precedenza, la sperequazione già esistente tra le due categorie è aumentata notevolmente a svantaggio dei sottufficiali del ruolo separato, sperequazione che è necessario eliminare per un senso di equità;

c) inoltre, secondo l'articolo 1 della legge n. 408 del 1968, gli ufficiali del ruolo separato e limitato potevano raggiungere al massimo il grado di maggiore, limitazione pressoché analoga a quella per i sottufficiali dello stesso ruolo, ma questa limitazione è stata abrogata di fatto dagli articoli 3, 4 e 5 — solo per gli ufficiali — della già citata legge n. 496 del 1974 che prevedono miglioramenti di carriera e l'avanzamento sino a colonnello.

Non è stato fatto altrettanto per i sottufficiali che, inclusi in qualche modo nella proposta di legge originaria, sono stati poi esclusi ed anche questo è ingiusto poiché ufficiali e sottufficiali del ruolo separato furono assunti nel corpo con la stessa disposizione di legge.

Per ovviare ad una così palese disparità di trattamento, tra sottufficiali dello stesso corpo, anche se appartenenti a ruoli diversi, ma che svolgono identico servizio e, altresì, tra ufficiali e sottufficiali dello stesso ruolo « separato e limitato », è più che giusto dare la possibilità anche ai sottufficiali di quest'ultima categoria di poter conseguire l'avanzamento sino a maresciallo di prima classe scelto alle condizioni indicate nella seguente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I sottufficiali assunti nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza in virtù del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 gennaio 1948, n. 15, ed iscritti al ruolo separato e limitato ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, numero 1600, possono conseguire l'avanzamento sino al grado di maresciallo di prima classe scelto .

L'avanzamento viene conferito ad anzianità con l'osservanza in quanto applicabili delle disposizioni previste per ciascun grado dallo stato giuridico dei sottufficiali di cui alle legge 3 aprile 1958, n. 460, il giorno dopo che lo abbiano conseguito i pari grado ed anzianità del ruolo ordinario.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo ordinario di pari grado giudicati non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o promozione.

Previa domanda degli interessati ed alle condizioni di cui al 2° comma, l'avanzamento potrà essere conseguito ai fini del trattamento economico di quiescenza diretta o di reversibilità anche dal personale cessato dal servizio, sempre che abbia maturato il periodo necessario alla promozione prima del collocamento in quiescenza.